

DENIS FRANCO SILVA \*

*In memoria*

*Gli animali non sono cose: significato di un'affermazione\*\**

I sistemi giuridici occidentali contemporanei si basano su un insieme di assunti filosofici che includono l'immagine antropocentrica del mondo in cui gli esseri umani occupano una posizione eccezionale. Un vero antropocentrismo ontologico che si proietta sul piano etico ed epistemologico: l'uomo come essere autoreferenziale, misura di tutte le altre cose e contenuto in se stesso. Così emergono dal pensiero antropocentrico umanista rigide separazioni tra umano e non umano nell'aspetto ontologico (una essenza umana che si oppone a tutto quanto non sia umano, etico - l'uomo, portatore di dignità, è l'unico agente e paziente morale e tutto il resto assume una connotazione strumentale) ed epistemologico (accoglienza e rifiuto degli oggetti di conoscenza per antropomorfizzazione o strumentalizzazione con base nella semplificante dualità categoriale umano/non-umano).

---

\* Ph.D. in Giurisprudenza presso la Pontificia Universidade Católica de Rio de Janeiro; Professore Associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Universidade Federal de Juiz de Fora.

\*\* Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review.

\*\*\* Il testo rappresenta la relazione presentata alle VI Giornate della Cattedra UNESCO «Diritti umani e violenza: governo e governance» su *La tutela ambientale nella prospettiva italiana, europea e internazionale*, presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino il 25-26 ottobre 2018, che l'Autore non ha avuto il tempo di elaborare. Il 23 novembre 2018 il mondo giuridico brasiliano ha perso una delle sue menti più brillanti e sofisticate. La prematura scomparsa di Denis Franco Silva, dotato oltretutto di una sensibilità a volte sorprendente, lascia in quanti lo hanno conosciuto e con lui convissuto un vuoto incalcolabile. «Saudades» è una parola che tanti cercano invano di tradurre nelle diverse lingue. Difficile, impossibile anche solo definirla ma ce n'è una, semplice, data da un ragazzino di strada, che mi è sempre piaciuta: «Saudades é vontade de ver de novo». A presto, Denis. M.C.De Cicco.

In questa visione, la nostra specie si distingue dalla natura per una netta divisione metafisica. Vale a dire, siamo dotati di ragione e dignità che elevano l'uomo ad una posizione al di sopra delle altre creature.

Questo approccio antropocentrico costituisce lo sfondo filosofico riguardante la personalità giuridica nelle società occidentali. Questa visione, che si basa sul concetto di dignità umana intrinseca e capacità umane uniche, è determinante nell'emergere del concetto identificato da Tomasz Pietrzykowski come l'umanesimo giuridico, nozione che incarna una versione rafforzata dell'ipotesi dell'eccezionalità dell'umano e la credenza in una rottura oggettiva tra gli umani e il mondo.

Dunque, i sistemi legali sono creazioni umane unicamente al servizio del bene umano. Ciò deriva non solo dal fatto bruto che le norme giuridiche sono stabilite dagli esseri umani, ma anche, o ancor più, dal valore intrinseco di una creatura umana come fine in sé. A seguito di ciò, ogni individuo umano deve essere riconosciuto come persona in grado di possedere i propri diritti, protetti e fatti rispettare dalla legge.

L'assiologia umanistica del diritto e il modo in cui i problemi giuridici vengono risolti e decisi inequivocabilmente mostrano quali interessi contano per il Diritto e perché. Questo può essere illustrato da alcuni esempi, nel caso, del diritto brasiliano, sebbene sia abbastanza tipico degli attuali sistemi giuridici occidentali.

La Costituzione brasiliana menziona letteralmente termini come la dignità della persona umana. Allo stesso modo, il diritto civile brasiliano si basa sul presupposto che tutte le relazioni giuridiche avvengano tra persone naturali o giuridiche, in particolare gli esseri umani e le loro entità organizzative. Questi esempi rivelano l'assunto fondamentale del sistema giuridico secondo il quale la legge intende servire in ultima analisi il bene umano e gli interessi umani. Questa idea può essere rappresentata dalla frase del giurista romano Ermogeniano, che dichiarò: *Hominum causa omne ius constitutum sit*.

La forma attuale di umanesimo giuridico si fonda sulla divisione dualistica della realtà in persone e cose. La personalità è identificata con la capacità di avere diritti e doveri. Almeno che non sia qualificato come persona, si può essere solo un oggetto di diritti e doveri detenuti da altri. Gli esseri umani sono persone naturali o fisiche, mentre tutti gli altri tipi di

unità organizzative collettive possono essere persone giuridiche se un determinato sistema legale le identifica come entità in grado di avere diritti o doveri propri.

Si può dire che questo dualismo sia l'eredità concettuale del diritto romano che da sempre ha dominato il pensiero giuridico. Tuttavia, è importante notare che la storia del diritto e del pensiero giuridico dimostra che oggi la divisione tra le cose e le persone è diventata ancora più acuta di quanto non fosse in passato. Ad esempio, lo *status* di uno schiavo sotto la legge romana, così come nei sistemi giuridici europei e americani, per molti aspetti dipendeva dalle circostanze. Anche se gli schiavi non erano considerati persone e rimanevano proprietà dei loro padroni, in alcune situazioni si attribuivano loro diritti soggettivi che potevano essere protetti dalla legge. Gli animali, d'altra parte, per molti secoli sono stati considerati criminalmente responsabili di un reato e effettivamente processati dinanzi ai tribunali.

La forma contemporanea dell'umanesimo giuridico, in cui l'opposizione tra persone e cose è molto meno sfumata, sembra risaltare dalla combinazione del personalismo cristiano e del pensiero razionalista illuminista, che hanno portato l'uomo, in contrapposizione ad altre entità, come meritevole di essere trattato come persona in virtù della sua natura razionale.

Tuttavia, la solidità morale della divisione dualistica tra persone e cose e la questione animale diventa sempre di più discutibile in vista di ciò che abbiamo appreso sulla natura della realtà.

Già nel 1789 Jeremy Bentham, nel suo lavoro *Un'introduzione ai principi della morale e delle legislazioni*, ipotizzò che: «Si potrebbe un giorno riconoscere che il numero delle gambe, la villosità della pelle o la terminazione dell'osso sacro sono motivi ugualmente insufficienti per abbandonare un essere sensibile allo stesso destino. Cos'altro dovrebbe determinare la linea invalicabile? La facoltà della ragione, o forse quella del linguaggio? Ma al di là di ogni possibile confronto, un cavallo o un cane adulto sono molto più razionali e molto più comunicativi di un bambino di un giorno, di una settimana o anche di un mese. Ma anche ammesso che le cose non siano così, cosa importerebbe? La questione non è: "Possono ragionare?", né: "Possono parlare?", ma: "Possono soffrire?».

Il declino della visione meramente strumentale sugli animali sembra derivare da due processi paralleli. Il primo è la graduale venuta meno di una base religiosa nascosta dalla credenza circa un posto speciale occupato dagli umani. Il secondo è l'aumento simultaneo della consapevolezza della nostra affinità evolutiva con gli animali, poiché è stato dimostrato che le nostre capacità mentali emergono dal lungo processo evolutivo in cui circuiti nervosi simili si sono sviluppati anche in specie non umane.

Sotto questo profilo, c'è un numero crescente di sistemi giuridici che per ragioni morali hanno formalmente escluso gli animali dalla categoria delle cose. Un processo che si può chiamare di antropodecentramento dell'ordine giuridico occidentale. Il processo di de-reificazione giuridico degli animali ha avuto luogo lentamente dalla fine del ventesimo secolo e continua ancora oggi.

Nel 1988, un emendamento che stabiliva che gli animali non erano legalmente cose è stato introdotto nel Codice civile austriaco (*Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch-ABGB*) (articolo 285). Una disposizione analoga è stata aggiunta al *Bürgerliches Gesetzbuch-BGB* Tedesco nel 1990 (articolo 90.a).

Nella legge polacca, l'esclusione degli animali dalla categoria delle cose è avvenuta già nel 1997. Secondo l'art. 1 della legge polacca sulla protezione degli animali: «un animale non è una cosa, ma una creatura vivente capace di soffrire. Un uomo deve loro rispetto, cura e protezione».

Nel Codice civile svizzero (*Zivilgesetzbuch-ZGB*), la norma che dichiara che gli animali non sono cose è stata inserita tra i regolamenti di proprietà nel 2002 (articolo 641.a).

Il codice civile francese è stato modificato per definire gli animali come «creature viventi dotate di sensibilità» solo molto recentemente, all'inizio del 2015.

Un regolamento analogo è stato per molti anni presente anche nella normativa europea, dove l'attuale formulazione dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

In alcuni Paesi, la protezione degli animali raggiunge il livello di norma costituzionale. Tuttavia, in quasi tutti questi casi le costituzioni si riferiscono agli animali solo come parte dell'ambiente naturale che deve essere conservato principalmente per il bene degli esseri umani. Vi sono alcune eccezioni in cui la lingua costituzionale può suggerire un approccio piú ambiguo circa le ragioni alla base del dovere umano di proteggere gli animali. In Svizzera, ad esempio, la Costituzione utilizza la nozione di dignità come caratteristica di tutte le creature, mentre in Germania la protezione degli animali è definita come un'esigenza di giustizia. La formulazione piú radicale si può trovare nella Costituzione dello Stato di Salisburgo (una delle regioni all'interno dello Stato federale dell'Austria), che ordina al governo di rispettare e proteggere gli animali come compagni delle creature umane.

In fine, nell'anno scorso è entrata in vigore la legge 8/2017 in Portogallo che ha stabilito un nuovo *status* giuridico per gli animali e ha modificato alcuni articoli del codice civile e del codice penale. La legge, secondo il suo scopo enunciato nell'articolo 1, riconosce gli animali come esseri sensibili distinti dalle cose. Infatti, nel codice civile portoghese è stato creato un nuovo sottotitolo, il sottotitolo I-A - Animali, tra il sottotitolo I - Persone e il sottotitolo II - Delle cose, che indica l'introduzione di una terza categoria tra cose e persone.

Tuttavia, cosa si intende dicendo che gli animali non sono cose? Qual è il significato e lo scopo, a livello normativo, di tale affermazione?

Questa cosiddetta dereificazione degli animali deve essere vista come una grave rottura della divisione dualistica della realtà tra persone e cose. A causa del fatto che il nuovo *status* degli animali difficilmente si adatta a questo quadro, l'affermazione che gli animali non sono cose rimane ampiamente privata di ogni significato pratico.

Nel codice civile portoghese, per esempio, nonostante la creazione di un nuovo sottotitolo per gli animali, le regole relative agli animali continuano ad essere incluse nel Libro III relativo al diritto delle cose e quando si tratta di modifiche normative si nota che un gran numero di esse ha semplicemente aggiunto l'espressione "animali" negli articoli che regolano la proprietà delle cose mobili, come si può vedere nella nuova formulazione degli articoli 1318 e 1323. Infatti, la legge ammette espressamente che gli animali continuano ad essere oggetto di proprietà, come disposto nell'articolo 1302 e che le disposizioni relative alle cose sono a loro sussidiariamente applicabili, come previsto dall'art. 201° -D.

Uno dei commentatori del codice civile tedesco, Helmut Heinrich, descrive apertamente la regola legale che esclude gli animali dalla categoria delle cose come una «dichiarazione sentimentale senza nessun contenuto giuridico effettivo».

La commissione parlamentare svizzera, nello spiegare i motivi dell'introduzione nel codice civile di una disposizione in base alla quale gli animali non sono cose, ha sottolineato inequivocabilmente che «questa disposizione ha essenzialmente un carattere dichiarativo, perché non crea una nuova categoria legale per gli animali».

Nondimeno, la dereificazione degli animali rende chiaramente incoerente una struttura concettuale generale del diritto. Gli animali sono essenzialmente intrappolati tra due categorie presumibilmente esaurienti – oggetti (cose) e soggetti (persone) – comunque non appartenendo a nessuna di queste.

Questa situazione rende necessario rivedere l'approccio alla personalità o la divisione concettuale tra le persone e le cose in quanto tali.

Riguardo a questo problema, la personificazione legale degli animali è una richiesta fatta da molti filosofi e giuristi impegnati nella difesa dei diritti degli animali, come Peter Singer, Thomas Nagel ed altri. Questo approccio al problema tuttavia sembra equivocado per due ragioni:

In primo luogo, lo sfruttamento pervasivo degli animali per scopi umani è così profondamente intrecciato con il modo in cui le società umane sono organizzate che è difficilmente possibile immaginare qualsiasi cambiamento immediato e rivoluzionario delle rispettive pratiche ispirato esclusivamente da preoccupazioni morali.

In seconda battuta, ci sono molte ovvie somiglianze tra la sensibilità umana e quella animale. Va detto, tuttavia, che l'essere umano medio differisce essenzialmente da praticamente tutte le altre specie di animali per quanto riguarda le abilità cognitive. Gli esseri umani sono in grado di controllare i loro comportamenti, agendo su specifici tipi di ragioni e volizioni che sono considerate essenziali per il concetto di personalità e necessarie per l'attribuzione plausibile della maggior parte dei diritti personali.

Ignorare differenze importanti tra i membri tipici delle specie umane e gli animali non umani sembra essere un errore morale simile (anche se opposto) a quello di ignorare somiglianze altrettanto importanti che uniscono indiscutibilmente le creature umane a molti

animali non umani. Commettere il primo errore porta all'atteggiamento notoriamente criticato da Bentham. Incorrere nel secondo significa trascurare il fatto che la struttura normativa di ciò che consideriamo una persona è in gran parte composta dalla capacità di detenere diritti chiaramente inadeguati alle proprietà e ai bisogni degli animali. Pertanto, postulare di estendere lo *status* di persona agli animali sarebbe o fuorviante o significherebbe proporre implicitamente una revisione di vasta portata del contenuto normativo della personalità giuridica

L'esistenza di buone ragioni contrarie alla personificazione degli animali non significa, tuttavia, che non vi siano ragioni per cercare di migliorare la loro protezione conferendo ad essi lo *status* di titolari di diritti.

Gli animali senzienti chiaramente non rientrano nella categoria delle cose. Sono certamente i soggetti delle loro stesse vite. Ciò non significa che abbiano qualità che li rendano persone di fronte al diritto. Gli animali non avrebbero nessun vantaggio se si conferisse loro la maggior parte dei diritti tipicamente associati al concetto di persona nel diritto.

Tenendo conto di tutto ciò, l'approccio legale adeguato agli animali senzienti non dovrebbe essere basato sul considerarli come persone non umane, ma piuttosto come soggetti di diritto non personificati, come proposto da Tomasz Pietrzykowski.

La differenza essenziale tra cose e soggetti di diritto risiede nella capacità di mantenere i propri interessi, che possono essere considerati come diritti. Le persone e soggetti di diritto non personificati differiscono, tuttavia, in quel tipo di diritti che possono essere loro attribuiti in modo plausibile. Una persona è considerata in grado di comprendere tutti i tipi di diritti. In contrasto con ciò, ai soggetti di diritto non personificati non può essere attribuito nessun diritto di scelta e il loro *status* è dedicato esclusivamente alla protezione dei loro interessi individuali. In quest'ottica, l'essenza della soggettività non personale può essere ridotta al riconoscimento legale di un solo diritto, cioè il diritto di essere preso in considerazione o che i propri interessi siano considerati rilevanti.

Pertanto, l'obiettivo principale di conferire agli animali lo *status* di soggetti di diritti non personificati che detengono il diritto di essere presi in considerazione è la trasformazione dei loro interessi in interessi giuridici legittimi che devono essere presi in considera-

zione in caso di decisione pratica, in particolare quelle che fanno riferimento all'approvazione e all'applicazione delle leggi.

In questo modo, l'affermazione che gli animali non sono cose non rimarrà solo come una "dichiarazione sentimentale". Interpretata attraverso il concetto di soggetto di diritto non personificato, può essere considerata un ponte per l'ulteriore sviluppo di atteggiamenti sociali verso gli animali che deve riflettersi nell'evoluzione dei parametri giuridici del trattamento a loro conferito.

Camerino, febbraio 2019.